



Riunione del 11 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 04**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - VicePresidente-Estensore  
- Avv. Andrea Ordine - Componente

**87.12.13PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- CATALANO Santo**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CATALANO Santo:** *“Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav e 19 RAT, durante lo svolgimento della gara del Campionato di serie D/F Pall. Castelvetro/GSD Don Orione, del 04/05/2013, alla quale assisteva come spettatore, tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, così concorrendo, anche, alla turbativa violenta dell'Ordine Pubblico, poi reiterato al termine dell'incontro e fuori dall'impianto sportivo, giungendo al fine ad aggredire fisicamente lo stesso direttore di gara cui procurava lesioni personali. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, D, e H della Art. 49 Reg. Giur.”;*  
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 11 Settembre 2013, ove presenziavano il rappresentante della Procura Federale e l'incolpato Sig. Santo Catalano assistito dal tesserato Sig. Vincenzo Calcaterra giusta delega che depositavano agli atti in udienza.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* con la richiesta di sospensione del tesserato Sig. Santo Catalano per mesi otto compreso il presofferto;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;



## OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento reso in data 08.05.2013 dal G.U.R. Sicilia, in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara del Campionato Serie D/F, ASD Castelvetro/GSD Don Orione, disputatasi in data 04.05.2013, a mezzo del quale venivano inflitte alcune sanzioni a carico di alcuni tesserati e del Sodalizio Pall. Castelvetro con il deferimento alla Procura Federale del tesserato Santo Catalano che veniva, nel contempo, sospeso cautelativamente, per il massimo del tempo consentito, ritenendo i fatti allo stesso ascritti di particolare gravità.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione, tra gli altri documenti, del rapporto arbitrale, poteva appurare che avverso il suddetto provvedimento cautelare l'odierno incolpato aveva proposto rituale appello avanti la C.A.F. Sezione Distaccata Sicilia, sostenendo, quale motivo del gravame, la assoluta inattendibilità del rapporto arbitrale ove venivano descritti i fatti oggetto del presente procedimento. La C.A.F., con decisione resa in data 03.07.2013, riduceva a 45 giorni la sanzione della sospensione cautelare nonché l'entità della multa comminata alla Pallavolo Castelvetro.

Nelle more la Procura Federale comunicava al Sig. Santo Catalano ed al sodalizio ASD Pall. Castelvetro, quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 55 R.G., apposito atto di contestazione di addebito cui faceva seguito memoria difensiva dell'incolpato che si riportava ai medesimi motivi di appello proposti innanzi alla C.A.F. Sicilia e con la quale venivano prodotte n. 3 testimonianze scritte in merito ai fatti contestati.

La Procura Federale, pertanto, ritenendo che nessuna influenza poteva aver avuto la decisione della C.A.F. Sicilia in merito all'azione disciplinare intrapresa dalla Procura medesima nei confronti del Sig. Santo Catalano, in virtù del disposto deferimento, era costretta a stralciare, invece, la posizione del sodalizio Pall. Castelvetro, allorché la decisione dell'organo giurisdizionale territoriale, con la disposta riduzione, seppur erroneamente ed in carenza dei presupposti necessari, andava ad investire il merito della questione con effetto di giudicato, così inibendo di fatto qualunque azione disciplinare.

Esaurita, pertanto, la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione gli odierni incolpati con i differenti capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Preliminarmente, si ritiene opportuno confermare che la decisione adottata dalla C.A.F. Sicilia, con la quale è stata ridotta l'entità della sospensione cautelare da 60 a 45 giorni, non può incidere e/o influire con il merito del presente procedimento, atteso che l'esame della condotta posta in essere dall'incolpato da parte di questa Commissione è del tutto indipendente e si discosta dalle valutazioni dell'Organo Giudicante territoriale, diretto a stabilire, in questo caso, solo la legittimità e/o l'entità della sospensione cautelare adottata in ragione della gravità della condotta contestata e non anche il merito della sussistenza o meno dell'infrazione disciplinare, la cui competenza, in caso di deferimento della Procura Federale, è riservata alla Commissione Giudicante Nazionale.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, attesa la gravità della condotta posta in essere dall'odierno incolpato.

Il referto arbitrale, da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova, ha evidenziato la condotta antiregolamentare tenuta dal Sig. Santo Catalano, il quale, durante lo svolgimento della gara del Campionato di serie D/F Pall. Castelvetro/GSD Don Orione, del 04/05/2013, alla quale assisteva come spettatore, ha dapprima tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara che si concretizzava, poi, al termine dell'incontro e fuori dall'impianto sportivo, con una vera e propria aggressione fisica nei confronti del direttore gara cui procurava, seppur lievi, lesioni personali. Dal rapporto di gara, infatti, si evince che l'odierno incolpato ha profferito nei confronti del direttore di gara pesanti proteste nonché frasi irrispettose ed offensive meritevoli di adeguata censura ed in particolare, tra le altre, "*Coglione*", "*Finocchio*", "*Appena esci di qua t'ammazzo a lignate, pezzo di m..... etc.*".

Ancor più grave, il comportamento da questi tenuto al termine dell'incontro allorché il Sig. Santo Catalano cercava di aggredire, fuori dalla palestra, il direttore di gara, colpendo questo con un calcio sebbene trattenuto da altre persone.

Tutto ciò avveniva in un contesto palesemente aggressivo, violento, ingiurioso e minaccioso nel quale il Presidente del sodalizio è stato protagonista e, come tale, meritevole di adeguata sanzione disciplinare.

Proprio per la carica che riveste, il Presidente aveva, al contrario, il preciso obbligo di sedare gli animi in una situazione di assoluta conflittualità nei confronti dell'arbitro, anche in considerazione del ruolo di assoluto rilievo che questo assume nell'ambito della Fipav e di ogni singola manifestazione sportiva.



Le difese dell'incolpato si ritengono non condivisibili e non possono trovare accoglimento. A riguardo, anche in sede di discussione, l'incolpato ha sostanzialmente ammesso di aver profferito nei confronti dell'arbitro, durante l'incontro, qualche ingiuria, negando decisamente di essere l'artefice dell'aggressione descritta alla fine dell'incontro. Le testimonianze scritte depositate agli atti, ancorché rilasciate da soggetti non tesserati e, quindi, inammissibili, nulla chiariscono in merito all'accaduto e si ritengono estremamente generiche, contraddittorie e non idonee a superare le risultanze del rapporto arbitrale.

Questa Commissione, infatti, ha sempre ritenuto che al fine di poter superare le risultanze di un referto arbitrale sia necessaria una specifica allegazione di fatti e circostanze tali da poter dubitare sulla veridicità di quanto descritto nel referto, il tutto suffragato da una prova estremamente rigorosa in ordine alle circostanze dedotte.

Tali elementi, per quanto sopra esposto, si ritengono insussistenti nel caso in esame e, conseguentemente, la condotta contestata, in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali e, come tale, meritevole di proporzionata sanzione disciplinare.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Santo Catalano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque, compreso il presofferto.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Thomas Martone

Roma, 25 Settembre 2013